

L'aliquota IVA applicabile alle cessioni di energia

Aprile 2010

L'aliquota IVA del 10% di cui al punto 122) della Tabella A, parte III, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 è applicabile alla fornitura di energia termica in presenza di determinate condizioni. In particolare, possono usufruire dell'aliquota IVA agevolata le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Presupposto indispensabile per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata è che l'energia venga erogata per "uso domestico", requisito che si ritiene soddisfatto nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali, impiegano l'energia elettrica o termica nella propria abitazione o in analoghe strutture a carattere residenziale.

Questa in sintesi la Risoluzione 1° aprile 2010, n. 28 della Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, con la quale è stata data risposta ad un interpello proposto da una Cooperativa che somministrava energia ai propri soci dopo averla acquistata da un soggetto terzo.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, solo l'energia somministrata dalla Cooperativa ai propri soci e da questi – consumatori finali – utilizzata

per uso domestico può scontare l'aliquota IVA agevolata del 10%, mentre la somministrazione di energia alla cooperativa è soggetta ad aliquota IVA ordinaria del 20% non potendo rientrare nella previsione di cui al punto 122) della Tabella A, parte III, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

Tale disposizione prevede l'applicazione della aliquota IVA 10% alle *"prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma si applica l'aliquota ordinaria"*.

Il principio enunciato dalla Agenzia delle Entrate riguarda anche la fornitura di energia da fonti rinnovabili laddove questa non sia diretta ad un consumatore finale e destinata all'uso domestico.

Resta ferma l'interpretazione adottata dalla maggioranza degli operatori del settore delle energie rinnovabili e dallo stesso Gestore per i Servizi Elettrici S.p.A. (GSE) secondo cui le cessioni di energia al GSE (c.d. ritiro dedicato) sono comunque soggette ad IVA 10% ai sensi

del punto 103) della Tabella A, parte III, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 che agevola, fra le altre, la fornitura di energia elettrica ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

* * *

Il presente documento è una nota di studio; quanto ivi riportato non può essere utilizzato o interpretato quale parere riferito a una o più transazioni, adottato o comunque preso a riferimento da chiunque, ivi inclusi i consulenti legali, per qualsiasi scopo diverso dalla analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto alla indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter – Italian Tax Department.

Alessandro Mainardi

amainardi@orrick.com

Giovanni Leoni

gleoni@orrick.com

Luca Di Nunzio

ldinunzio@orrick.com

Orrick, Herrington & Sutcliffe

www.orrick.com